

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Invito a presentare proposte — Esecuzione della linea di bilancio B3-2007 per l'anno 2003 «Azioni preparatorie di cooperazione nel settore culturale»

(2003/C 217/03)

L'invito a presentare candidature riguarda manifestazioni e progetti culturali il cui avvio è previsto per il 2003 e che saranno presentate da operatori culturali provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea. Il presente documento fornisce indicazioni sulle modalità di presentazione della candidatura per ottenere un finanziamento comunitario.

Il servizio della Commissione incaricato dell'attuazione e della gestione di tale azione è l'unità C/2 della Direzione generale Istruzione e cultura.

INTRODUZIONE

Il presente invito a presentare proposte s'inserisce nell'ambito della risoluzione d'iniziativa legislativa del Parlamento europeo del 5 settembre 2001, risoluzione che chiede il rafforzamento della cooperazione europea nel settore culturale ⁽¹⁾.

In seguito a tale risoluzione è stata creata una specifica linea di bilancio intitolata «Azioni preparatorie di cooperazione nel settore culturale». Il bilancio comunitario per il 2003 prevede che tale linea sia riservata a finanziare azioni destinate a sviluppare la cooperazione culturale.

Il presente invito è aperto agli operatori provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea. Gli organismi di un paese candidato potranno partecipare al progetto in qualità di «partner associati» e non come «coorganizzatori». La loro partecipazione è fortemente incoraggiata.

RISORSE DI BILANCIO

I fondi totali disponibili per il presente invito a presentare proposte sono pari a 1,6 milioni di euro per il 2003. In tale contesto saranno finanziati approssimativamente circa otto (8) progetti di cooperazione.

TEMATICHE

Allo scopo di dare esecuzione alla linea di bilancio B3-2007, la Commissione ha previsto diversi percorsi d'azione, sulla base dei colloqui permanenti che essa tiene con gli operatori culturali e i loro rappresentanti, come pure con i rappresentanti delle altre istituzioni europee.

Le differenti tematiche del presente invito sono quattro:

- cooperazione tra Stati membri
- cooperazione strutturata tra operatori
- industrie culturali

⁽¹⁾ GU C 72 E del 21.3.2002.

— istruzione e cultura

Le azioni finanziate nell'ambito del presente invito a presentare proposte avranno dimensione sperimentale. Esse potranno costituire la base per azioni future.

Tutte le proposte devono rientrare in un obiettivo di cooperazione europea transnazionale. Devono avere una dimensione europea, contribuire alla creazione e/o al consolidamento di piattaforme di cooperazione e di reti a livello europeo, prevedere un'ampia diffusione dei risultati e promuovere lo scambio di esperienze e di buone pratiche. È quindi essenziale una buona documentazione relativa a tutti i dati del progetto (descrizione dei contesti applicativi, profilo dei partecipanti, risultati positivi e negativi dei diversi strumenti e degli approcci pedagogici, ecc.).

Salvo casi eccezionali, le spese amministrative e per il personale non devono superare il 20 % del costo totale del progetto e devono essere mantenute al livello più basso possibile.

1. Cooperazione tra Stati membri — Linee direttrici

Il presente tema d'azione riguarda i progetti destinati a migliorare la competenza delle amministrazioni in materia di cooperazione culturale europea negli Stati membri.

Obiettivi generali:

- favorire le sinergie e la cooperazione culturale duratura in Europa
- sostenere lo scambio d'informazioni e di buone pratiche tra amministrazioni culturali europee
- favorire una migliore conoscenza comune delle politiche culturali in Europa

Obiettivi specifici:

- consentire una migliore conoscenza della cooperazione culturale nelle amministrazioni degli Stati membri
- incoraggiare l'attivazione di reti di cooperazione tra Stati per lo scambio d'informazioni e di buone pratiche nel settore della politica culturale

Descrizione delle attività

Saranno finanziate due azioni di formazione destinate a migliorare la conoscenza da parte delle amministrazioni nazionali, regionali o locali dei meccanismi e delle strutture di cooperazione culturale in Europa, e a facilitare uno scambio di competenze e di esperienze.

Saranno considerate ammissibili per l'invito a presentare proposte le attività seguenti: i progetti pilota, i seminari e gli scambi di esperti, come pure altre opportune iniziative, il cui scopo sia quello di migliorare la conoscenza e facilitare lo scambio innovativo di competenze e di esperienze nell'ambito della politica culturale.

Tali azioni dovranno essere il frutto di una cooperazione tra almeno 3 organismi in possesso di una competenza riconosciuta nel settore della formazione o in quello della cooperazione culturale europea.

Le azioni finanziate dovranno recare benefici alle amministrazioni di almeno 5 Stati membri dell'Unione europea. Sarà data priorità ai progetti che favoriscono la costituzione in rete delle organizzazioni o delle persone che partecipano alla formazione (effetto moltiplicatore dell'azione).

Il presente invito a presentare proposte riguarda le azioni il cui avvio è stabilito prima del 31 dicembre 2003 e il cui termine è previsto prima del 30 novembre 2004. Il finanziamento richiesto per ogni progetto non può superare i 100 000 euro e deve essere compreso entro un importo non superiore al 70 % del bilancio totale ammissibile del progetto.

2. Cooperazione diretta tra gli operatori culturali dei paesi che partecipano ai programmi culturali — Linee direttrici

Il presente tema di azione è rivolto agli operatori culturali e alle organizzazioni professionali del settore della cultura degli Stati membri.

Contesto

La presente azione si prefigge di valutare, in risposta alle preoccupazioni espresse dal settore della cultura (soprattutto in occasione del Forum sulla cooperazione culturale del 21 e 22 novembre 2001), le possibilità di finanziamento a progetti di cooperazione strutturata e di lunga durata.

Il sostegno alla cooperazione tra operatori attorno a «piattaforme di cooperazione culturale» è stato citato più volte da diversi interlocutori. Tali piattaforme sono ritenute uno strumento per lo sviluppo di azioni concrete di cooperazione culturale tra operatori culturali.

Tale azione è volta a valutare gli strumenti per rafforzare l'efficacia dell'azione comunitaria nell'ambito della cooperazione culturale attraverso il sostegno a cooperazioni sotto forma di «piattaforme di cooperazione culturale».

Obiettivi generali:

- promuovere l'idea di coerenza e unità dello spazio culturale europeo, pur evidenziando la sua diversità
- favorire la mobilità delle opere e degli artisti all'interno dell'Unione europea

Obiettivi specifici:

- incoraggiare cooperazioni strutturate e sostenibili tra operatori europei
- rafforzare gli effetti moltiplicatori dell'azione comunitaria in materia di cooperazione culturale

- sperimentare nuovi metodi per la realizzazione di progetti di cooperazione culturale

Descrizione delle attività

Saranno finanziate due piattaforme di cooperazione. Le azioni previste saranno volte a incoraggiare le cooperazioni strutturate e sostenibili, fondate sull'efficacia di gestione e la competenza in materia di contenuto, attraverso «strutture ombrello». **Il presente invito riguarda tutte le discipline culturali.**

Natura della piattaforma

- Nell'ambito del presente invito, per piattaforma s'intende una cooperazione strutturata, volta alla realizzazione di diverse azioni, e costituita da almeno 5 partner coorganizzatori (compresa l'organizzazione capofila del progetto) provenienti da almeno 5 paesi partecipanti. Tali partner possono comprendere reti o organizzazioni professionali.
- Le piattaforme devono essere fondate su un documento comune redatto in una forma giuridica riconosciuta da uno dei paesi partecipanti e firmata da tutti i coorganizzatori (compreso l'organizzatore/direttore del progetto). Tale documento deve descrivere con chiarezza gli obiettivi del progetto, le iniziative che verranno attuate per raggiungerli, il ruolo di ogni coorganizzatore nell'ideazione e nella realizzazione del progetto come pure la partecipazione finanziaria di ogni coorganizzatore.
- Ciascun membro della piattaforma deve avere la sede statutaria in uno Stato membro dell'Unione europea. Organizzazioni con sede in un paese che non appartiene all'Unione europea potranno partecipare al progetto in qualità di «partner associati». La loro partecipazione è fortemente incoraggiata.
- Il progetto sarà affidato alla piattaforma che garantisca la maggiore rappresentatività possibile del settore e che riunisca il maggior numero di operatori europei.

Funzionamento e ruolo di una piattaforma

- Una piattaforma deve essere una «struttura a ombrello» in grado di riunire organismi di natura diversa, mossi da un interesse, una caratteristica o un obiettivo comuni.
- Essa è riconosciuta per la sua competenza nel proprio settore di attività.
- È in grado di avviare e gestire con efficacia dei «sottoprogetti» e di sfruttarne i risultati. Le cooperazioni possono pertanto variare in funzione dei vari progetti avviati dalla piattaforma.
- Essa dispone di una vasta rete di partner, che può mobilitare per la realizzazione di «sottoprogetti».
- Svolge un ruolo di intermediario tra il settore culturale e le istituzioni nazionali ed europee.

Le azioni dei sottoprogetti finanziati dalla piattaforma saranno destinati a:

- sostenere la creazione e la produzione
- incoraggiare la diffusione delle opere

- promuovere la mobilità dei professionisti
- sviluppare attività di formazione

Il presente invito riguarda le azioni il cui avvio è previsto prima del 31 dicembre 2003 e il termine prima del 30 novembre 2004. Saranno finanziati due progetti nell'ambito di tale invito.

Il finanziamento richiesto per ogni progetto non può superare i 250 000 euro e non può essere superiore al 70 % del bilancio totale ammissibile del progetto.

3. Industrie culturali — Linee direttrici

Il presente tema dell'invito a presentare proposte riguarda i progetti volti a sviluppare la cooperazione tra operatori europei del settore dell'industria culturale. I progetti riguarderanno specificamente la cooperazione nei settori della musica e dell'editoria.

N.B.: Il presente invito non riguarda le industrie del cinema e dell'audiovisivo, già coperti da uno specifico programma comunitario: il programma MEDIA.

Contesto

Nella sua risoluzione del 25 giugno 2002 ⁽¹⁾ su un nuovo piano di lavoro in materia di cooperazione europea nel settore della cultura, il Consiglio si è impegnato ad analizzare gli strumenti che consentano di favorire lo sviluppo delle industrie culturali e delle industrie creative nella Comunità. Le industrie culturali, infatti, contribuiscono alla vivacità della produzione culturale europea e alla sua diversità, sia sul territorio europeo che all'esterno. Esse costituiscono un fattore di scambio e di diversità culturale. Sono altresì un vettore di crescita economica, creazione di posti di lavoro e coesione sociale.

La Commissione ha avuto inoltre diverse occasioni di consultare i professionisti sulle necessità specifiche delle industrie culturali ⁽²⁾.

È in tale contesto che s'inserisce questa sezione del presente invito, che riguarda azioni di sostegno alle industrie della musica e dell'editoria.

Obiettivi generali:

- incoraggiare la promozione della produzione europea dei settori della musica e dell'editoria sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea
- promuovere l'idea di coerenza e di unità dello spazio culturale europeo, pur evidenziando la sua diversità

Obiettivi specifici:

- promuovere le sinergie tra le organizzazioni professionali e le autorità pubbliche degli Stati membri
- favorire le sinergie e la cooperazione duratura tra i vari operatori europei

- incoraggiare una migliore reciproca conoscenza della produzione di tale settore
- rafforzare la cooperazione tra Stati membri in ciascuno di tali settori
- contribuire al dinamismo delle imprese di ciascuno di tali settori
- facilitare l'avvio di una cooperazione duratura tra operatori europei e operatori dei paesi terzi
- incoraggiare la collaborazione degli operatori europei allo scopo di garantire la promozione del proprio settore al di fuori dell'Unione europea

Descrizione delle attività

Saranno finanziate due piattaforme di cooperazione strutturate che raggruppano il maggior numero possibile di organizzazioni professionali, di autorità statali o parastatali e di operatori del settore della musica e dell'editoria.

Ognuna di queste piattaforme, a carattere plurinazionale, sarà composta da almeno 5 organismi tra quelli citati in precedenza, provenienti da almeno 5 Stati che partecipano al programma. Ciascuno dei membri della piattaforma deve avere la propria sede statutaria in uno Stato membro dell'Unione europea.

Gli organismi con sede in un paese candidato potranno partecipare al progetto in qualità di «partner associati». La loro partecipazione è fortemente incoraggiata.

Il progetto sarà affidato alle piattaforme che garantiscono la maggiore rappresentatività del settore e che riuniscono il maggior numero possibile di operatori europei.

Le azioni finanziate saranno destinate a:

- incoraggiare la collaborazione tra operatori europei
- raggruppare iniziative professionali nazionali nell'ottica di una cooperazione a livello europeo
- promuovere la diversità culturale sul territorio europeo incoraggiando la mobilità delle opere e degli artisti
- favorire la diffusione delle produzioni culturali europee all'esterno dell'Unione europea.

Il presente invito riguarda le azioni che devono cominciare prima del 31 dicembre 2003 e terminare prima del 30 novembre 2004. Il finanziamento richiesto per ogni progetto non può superare i 350 000 euro e non può essere superiore al 70 % del bilancio totale ammissibile del progetto.

4. Istruzione e Cultura — Linee direttrici

Il presente tema dell'invito è rivolto agli operatori culturali degli Stati membri dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 162 del 6.7.2002.

⁽²⁾ Soprattutto il Forum sulla cooperazione culturale del 21-22 novembre 2001, Seminario sulla Musica in Europa del 13 ottobre 2001, Seminario sul Libro europeo del 10-11 aprile 2003, ecc.

Contesto

Il presente invito a presentare proposte s'inserisce nell'ambito della risoluzione d'iniziativa legislativa del Parlamento europeo in data 5 settembre 2001, risoluzione che chiedeva il rafforzamento della cooperazione europea nel settore della cultura, e soprattutto la promozione di misure destinate a rinsaldare i legami tra cultura e istruzione ⁽¹⁾.

Il Consiglio si è impegnato soprattutto nel 2002 ⁽²⁾, con una risoluzione riguardante la cultura e la società della conoscenza, ad incoraggiare l'iniziazione e la formazione dei pubblici all'uso delle tecnologie dell'informazione nei luoghi di cultura e di formazione allo scopo di permettere a ciascuno di accedere alla diversità culturale.

Obiettivi generali:

- favorire le sinergie e la cooperazione duratura tra i vari operatori europei
- promuovere l'idea di coerenza e di unità dello spazio culturale europeo, pur evidenziando la sua diversità
- promuovere l'accesso alle culture in Europa

Obiettivi specifici:

- rafforzare le sinergie tra le azioni comunitarie in favore dell'istruzione e della cultura
- iniziare i più giovani alle nozioni di diversità culturale in uno spazio di valori comuni in Europa
- favorire l'integrazione sociale dei bambini e dei giovani fornendo loro gli strumenti culturali necessari alla costruzione della propria cittadinanza e dando loro l'accesso a determinate discipline artistiche e culturali

Descrizione delle attività

Saranno finanziati due progetti ideati e gestiti da organizzazioni attive nel settore della cultura o dell'istruzione. Tali azioni saranno destinate a iniziare i giovani alla cultura, soprattutto alla musica e alle immagini, attraverso la realizzazione di diversi progetti pedagogici.

Le azioni dei progetti finanziati corrisponderanno a due sotto-temi: musica ed educazione alle immagini.

1. Educazione musicale nelle scuole

Sarà finanziato un progetto di cooperazione nel settore dell'educazione musicale nelle scuole, volto a promuovere l'accesso alla musica nella sua diversità e a far scoprire ai bambini la pratica musicale.

A titolo indicativo, si riportano esempi di azioni che potrebbero essere oggetto di finanziamento:

- sviluppo e attuazione di metodi pedagogici di apprendimento della musica a scuola
- diffusione della cultura musicale europea tra un pubblico di bambini o di giovani
- progetti volti a paragonare programmi di educazione tra vari conservatori
- progetti che avvicinano i conservatori alle scuole
- finanziamento alle visite di gruppi scolastici negli auditori musicali (prove o concerti)

2. Educazione alle immagini

Sarà finanziato un progetto di cooperazione nel settore dell'educazione alle immagini destinato a sviluppare lo spirito critico dei giovani e la loro attitudine al dialogo interculturale.

Tale azione avrà l'obiettivo di insegnare ai giovani a sviluppare un approccio ponderato e critico nei confronti delle immagini così come sono veicolate da diversi supporti, soprattutto attraverso i mass media e le arti visive. Tale approccio dovrà consentire l'acquisizione delle competenze di base necessarie per un'analisi delle immagini e del relativo messaggio, collocandole nel loro contesto culturale.

A titolo indicativo, si riportano esempi di azioni che potrebbero essere oggetto di finanziamento:

- elaborazione di strumenti pedagogici
- scambio di buone pratiche tra istituti scolastici
- progetti di cooperazione tra spazi espositivi e scuole, biblioteche o centri culturali, per consentire un lavoro sulle immagini

Tali progetti devono basarsi su una cooperazione tra almeno 4 organizzazioni europee competenti.

Verrà data priorità ai progetti destinati allo scambio e alla costituzione in rete tra istituti scolastici o organizzazioni.

Il presente invito a presentare proposte riguarda le azioni che devono cominciare prima del 31 dicembre 2003 e terminare prima del 30 novembre 2004. Il finanziamento richiesto per ogni progetto non può superare i 100 000 euro e non può essere superiore al 65 % del bilancio totale ammissibile del progetto.

⁽¹⁾ GU C 72 E del 21 marzo 2002.

⁽²⁾ Risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 2002 riguardante la cultura e la società della conoscenza (GU C 32 del 5.2.2002).

ALLEGATO A

ORIENTAMENTI DA SEGUIRE IN RELAZIONE AL PRESENTE INVITO

TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI

- «**Organizzatore/direttore del progetto**»: per essere considerato alla stregua di organizzatore del progetto l'operatore (quale definito nell'allegato B) di un Stato membro, deve fungere da cofirmatario legale dell'accordo di sovvenzione dell'UE concesso dalla Commissione europea. Inoltre esso svolge un ruolo specifico ed essenziale di coordinamento nella concezione e attuazione del progetto e nel suo finanziamento. La sua partecipazione deve essere garantita con fondi propri o fondi altrimenti raccolti per un importo pari almeno al 5 % del bilancio complessivo ⁽¹⁾ ⁽²⁾.
- «**Coorganizzatore**»: per essere considerato alla stregua di coorganizzatore l'operatore (quale definito nell'allegato B) di uno Stato membro deve svolgere un ruolo specifico ed essenziale nella concezione e attuazione del progetto e nel suo finanziamento. La sua partecipazione deve essere garantita con fondi propri o fondi altrimenti raccolti per un importo pari almeno al 5 % del bilancio complessivo ⁽¹⁾. La partecipazione di coorganizzatori dev'essere chiaramente indicata nell'atto di candidatura.
- «**Partner**»: per essere considerato alla stregua di un partner l'operatore (quale definito nell'allegato B) deve partecipare alle attività del progetto, ma non ci si attende da lui che svolga un ruolo specifico ed essenziale e di coordinamento nella concezione e nell'attuazione del progetto o nel suo finanziamento. Ogni partner potrà essere di uno Stato membro dell'Unione europea, di uno Stato in via di adesione o di qualunque altro paese. Tuttavia, le spese sostenute da partner esterni all'Unione europea non saranno ammissibili.
- «**Organizzazione/organismo pubblico o privato**»: per questo invito a presentare proposte si considera come ente pubblico qualsiasi organismo, per il quale una parte dei costi è finanziata dal bilancio statale o da un governo centrale, regionale o locale. Vale a dire che detti costi sono finanziati dai fondi del settore pubblico provenienti da tassazioni o ammende o spese regolate dalla legge, senza passare attraverso una procedura di candidatura che potrebbe risultare in un insuccesso per i finanziamenti. Sono inoltre considerati enti pubblici le organizzazioni che beneficiano di un garanzia del bilancio dello Stato o che non possono essere posti in fallimento giudizialmente. Le organizzazioni che dipendono dai finanziamenti pubblici per la loro esistenza e ricevono sussidi ogni anno, ma per i quali esiste almeno la possibilità teorica che essi possano non ricevere fondi per un anno sono considerati dalla Commissione come organismi privati.
- «**Piattaforma**»: nell'ambito del presente invito si definisce piattaforma una cooperazione strutturata, volta a realizzare diverse iniziative, e costituita da almeno 5 partner coorganizzatori (compreso l'organizzatore/direttore del progetto) di almeno 5 paesi partecipanti. Tali partner possono comprendere delle reti o delle organizzazioni professionali. Le cooperazioni possono variare in funzione dei vari progetti attivati dalla piattaforma. Le piattaforme devono essere fondate su un documento comune redatto in una forma giuridica riconosciuta da uno dei paesi partecipanti e firmata da tutti i coorganizzatori (compreso l'organizzatore/direttore del progetto). Tale documento deve descrivere con chiarezza gli obiettivi del progetto, le iniziative che verranno attuate per raggiungerli, il ruolo di ogni coorganizzatore nell'ideazione e nella realizzazione del progetto come pure la partecipazione finanziaria di ogni coorganizzatore.

PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE LEGATE AL PROGETTO

- Per i tutti i progetti il periodo di ammissibilità delle spese legate all'attuazione di un progetto verrà stipulato nell'accordo di sovvenzione relativo e sarà, fatto salvo quanto descritto qui appresso, non anteriore alla firma dell'accordo di sovvenzione da parte della Commissione, che si presume sarà il mese di dicembre 2003.
- Il periodo di ammissibilità delle spese deve avere inizio prima del 31 dicembre 2003.
- Una sovvenzione può essere concessa per un'azione già iniziata solo se il candidato può dimostrare la necessità di iniziare l'azione prima della firma dell'accordo. In tali casi, la spesa ammissibile per il finanziamento non può essere sostenuta prima del 31 ottobre 2003 e comunque non prima della firma dell'accordo.
- Il periodo di ammissibilità della spesa legata all'attuazione di un progetto è al massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio del periodo di ammissibilità quale indicata nell'accordo di sovvenzione.
- All'atto di attuare il progetto sono ammesse solo le spese sostenute dagli organizzatori, dai coorganizzatori e dai partner dei paesi partecipanti al programma.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Il termine per la presentazione delle candidature per le sovvenzioni comunitarie è il 31 ottobre 2003.

⁽¹⁾ Tale condizione di partecipazione finanziaria pari al 5 % non è richiesta per il tema «cooperazione tra Stati membri».

⁽²⁾ I contributi «in natura» non possono essere considerati parte della partecipazione finanziaria.

ALLEGATO B

CRITERI DI SELEZIONE

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

I candidati e i coorganizzatori:

- devono essere **organizzazioni** pubbliche o private aventi stato giuridico e personalità giuridica, la cui attività principale rientri nella sfera culturale o in altri settori per i quali è richiesta una competenza in uno dei temi dell'invito; devono partecipare sia alla concezione sia all'attuazione del progetto e recare inoltre un contributo finanziario reale e significativo al bilancio del progetto ⁽¹⁾;
- devono essere persone giuridiche. Saranno infatti ammissibili solo le richieste di sovvenzione presentate per iscritto da persone giuridiche. Pertanto le persone fisiche (cioè i singoli individui) non possono presentare richieste;
- devono essere organismi di uno degli Stati membri dell'Unione europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito) ⁽²⁾.

Per essere considerato alla stregua di **coorganizzatore, l'operatore di uno Stato membro deve svolgere un ruolo specifico ed essenziale nella concezione e attuazione del progetto e nel suo finanziamento**. La sua partecipazione deve essere garantita con fondi propri o fondi altrimenti raccolti per un importo pari almeno al 5 % del bilancio complessivo. La partecipazione di coorganizzatori dev'essere chiaramente indicata nell'atto di candidatura.

Le candidature per i progetti di cooperazione nel settore del retaggio culturale riguardanti il patrimonio elencato o classificato **devono** essere accompagnate dai relativi **documenti comprovanti l'autorizzazione/approvazione** da parte delle autorità competenti che consentiranno ai partecipanti al progetto di procedere con i lavori di conservazione, restauro o miglioramento pianificati.

Nell'ambito del presente invito sono esclusi:

- i progetti presentati da singoli individui;
- i progetti iniziati dopo il 31 dicembre 2003;
- i progetti che non comportano il numero minimo di coorganizzatori (incluso di direttore di progetto) richiesto per ogni tema dell'invito (5 coorganizzatori per le sezioni «industrie culturali» e «cooperazione diretta tra operatori»; 3 coorganizzatori per la sezione «cooperazione tra Stati» e 4 per la sezione «istruzione»;
- progetti che non rispettano le definizioni dei termini «organizzatore», «coorganizzatore», «partner» o «piattaforma» quali indicate nell'allegato A;
- i progetti che richiedono un finanziamento superiore all'importo massimo indicato nelle «linee direttrici» per ogni sezione dell'invito o che superano la percentuale del bilancio totale ammissibile indicato per ciascuna sezione;
- i progetti presentati nell'ambito del presente invito aventi come organizzatore o coorganizzatore l'Unesco o il Consiglio d'Europa;
- i progetti sovvenzionati nell'ambito di un altro programma comunitario;
- progetti che non comprendono un bilancio equilibrato dettagliato (uscite complessive = entrate complessive);
- progetti che abbiano lo scopo o l'effetto di produrre un beneficio per il/i candidato(i);
- progetti presentati senza usare il modulo ufficiale di candidatura, progetti inviati tramite e-mail o fax e candidature manoscritte;
- progetti che presentino un modulo di candidatura incompleto (le domande verranno considerate incomplete se non sono debitamente firmate e se il bilancio non è completo);

⁽¹⁾ La loro partecipazione finanziaria, proveniente da fondi propri, fondi raccolti o altro deve essere pari ad almeno il 5 % del bilancio totale.

⁽²⁾ Basati nel luogo in cui l'organizzazione ha la propria sede o la sede delle proprie attività principali.

- progetti non inviati entro la scadenza indicata (per posta, e a questo scopo la data deve essere la data dell'invio tramite posta e ne fa fede la data del timbro postale; oppure consegnate a mano personalmente da parte del candidato oppure da un suo agente, incluso un servizio di corriere, contro firma di una ricevuta datata).

CRITERI DI ESCLUSIONE

I candidati devono dichiarare sul proprio onore di non trovarsi in una delle situazioni sotto elencate e che verranno esclusi dalla partecipazione al seguente invito a presentare proposte se:

- si trovino in stato di fallimento o di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di sospensione delle attività, oppure siano oggetto di un procedimento giudiziario relativo alle suddette materie, ovvero si trovino in altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista dalle leggi o dalle normative nazionali;
- siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo all'etica professionale;
- siano responsabili di grave violazione dei doveri professionali, dimostrata con qualsiasi mezzo che l'amministrazione aggiudicatrice possa giustificare;
- non abbiano adempiuto gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di previdenza sociale o le proprie obbligazioni in materia fiscale secondo le disposizioni di legge del paese in cui sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui sarà data esecuzione al contratto;
- siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per frode, corruzione, coinvolgimento in un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che sia lesiva degli interessi economici delle Comunità;
- a seguito di un'altra procedura di appalto o di concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio comunitario, siano stati dichiarati colpevoli di grave inadempienza per non aver ottemperato alle obbligazioni contrattuali.

Non si potranno concedere accordi di finanziamento ai candidati che, durante la procedura di selezione:

- abbiano conflitti di interesse,
- siano colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dalla Commissione come condizione di partecipazione alla procedura di selezione oppure omettano di fornire tali informazioni.

Penalità di ordine amministrativo e finanziario di natura efficace, proporzionale e dissuasiva possono essere imposte dalla Commissione ai candidati che siano esclusi sulla base di quanto sopra, in accordo con le disposizioni degli articoli da 93 a 96 del regolamento finanziario (regolamento del Consiglio 1605/2002 del 25 giugno 2002) e degli articoli 133 e 175 del regolamento di attuazione (regolamento della Commissione 2342/2002 del 23 dicembre 2002).

CRITERI DI SELEZIONE

I candidati e i coorganizzatori devono avere la capacità operativa per eseguire e completare il progetto con successo così come descritto nell'atto di candidatura ed entro il termine previsto. Essi devono:

- fornire la prova del loro statuto giuridico fornendo copie dei loro statuti o articoli di associazione/statuti sociali (gli enti pubblici sono esenti);
- fornire garanzie della loro capacità finanziaria fornendo copie del loro bilancio ufficiale dell'ultimo anno finanziario. Se il finanziamento richiesto dalla Commissione europea è superiore ai 300 000 euro, i conti certificati e approvati devono essere accompagnati da un parere del revisore. Detto parere, basato sul lavoro eseguito per la certificazione dei conti, dovrà dare la valutazione del revisore sul fatto che il candidato abbia o meno afflusso di fondi sufficienti per mantenere la propria attività durante il periodo in cui viene effettuata l'azione proposta, e per partecipare all'autofinanziamento del progetto. Questa condizione può essere esclusa nel caso di enti pubblici e di istituti per l'istruzione secondaria e superiore;
- fornire garanzie delle loro capacità professionali fornendo copie dei CV delle persone responsabili del progetto nell'organizzazione capofila e in ciascun organismo dei coorganizzatori.

I candidati che non forniscono i documenti richiesti o che, sulla base dei documenti presentati, non soddisfano i criteri di selezione, saranno esclusi.

ALLEGATO C

PROCEDURA E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI

PROCEDURA DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI

La concessione di finanziamenti sarà soggetta ai principi di trasparenza e di parità di trattamento.

La selezione dei progetti avviene in tre fasi:

1. Controllo di ammissibilità

Le candidature verranno controllate per assicurarsi che esse siano pienamente conformi ai criteri di ammissibilità e di finanziamento. Verranno applicati i criteri di esclusione (come definiti nella sezione B) ⁽¹⁾). Sarà inoltre effettuato un controllo per garantire che vengano applicate le condizioni che seguono. I candidati colpevoli di false dichiarazioni potranno subire penalità amministrative.

Per una stessa azione può essere accordata una sola sovvenzione a carico del bilancio, a favore di uno stesso beneficiario. Il richiedente indicherà le altre fonti e importi dei finanziamenti di cui beneficia o chiede di beneficiare nel corso dello stesso esercizio per la stessa azione o per altre azioni o a titolo delle sue attività correnti.

Le candidature **devono** comprendere:

- due copie del modulo di candidatura, firmate e datate (esse DEVONO comprendere le dichiarazioni originali firmate e timbrate SIA del direttore del progetto SIA dei coorganizzatori). Si richiede una sola serie degli allegati pertinenti;
- la ricevuta di ritorno con indicazione dell'indirizzo dell'organismo capofila;
- in allegato 1, una copia certificata degli articoli di associazione/statuti legalmente registrati del direttore del progetto e dei coorganizzatori [ad eccezione degli enti pubblici ⁽²⁾];
- l'allegato 2, il CV della persona responsabile del coordinamento generale del programma di lavoro (responsabile del progetto), nonché i CV delle persone responsabili del progetto presso ciascuno dei coorganizzatori;
- in allegato 3, l'ultima relazione di attività del direttore del progetto e dei coorganizzatori;
- in allegato 4, l'ultimo bilancio approvato dell'organizzazione capofila e dei coorganizzatori, ad eccezione degli enti pubblici;
- **in allegato 5, qualsiasi documento a giustificazione della candidatura atto a illustrare il progetto e a consentire una più ampia valutazione del progetto e dei suoi organizzatori** (esempio pubblicazioni pertinenti, programmi, immagini, disegni, esempi di opere d'artista, ecc.);
- in allegato 6, per le richieste di sovvenzione che superano i 300 000 euro per la durata del progetto, i conti certificati e approvati devono essere accompagnati da un parere del revisore. Detto parere, basato sul lavoro eseguito per la certificazione dei conti, dovrà dare la valutazione del revisore sul fatto che il candidato abbia o meno afflusso di fondi sufficienti per mantenere la propria attività durante il periodo in cui viene effettuata l'azione proposta, e per partecipare all'autofinanziamento del progetto. Questa condizione può essere esclusa nel caso di enti pubblici e di istituti per l'istruzione secondaria e superiore.

I controlli verranno effettuati rigorosamente e i progetti privi dei documenti di cui sopra **non** saranno considerati ammissibili.

2. Valutazione e concessione di sovvenzioni

I progetti vengono selezionati dalla Commissione in base ai criteri indicati qui appresso.

⁽¹⁾ La lingua usata in tutti i contatti con la Commissione, e in specie per le candidature dei progetti e per le relazioni deve essere una delle lingue ufficiali della Comunità europea.

⁽²⁾ Cfr. la definizione di «organismo pubblico» nell'allegato A.

3. Risultati della procedura

I risultati della procedura di selezione verranno annunciati una volta completata la procedura ufficiale di selezione e la presa di una decisione formale. I candidati proposti per la concessione di finanziamenti riceveranno un accordo di sovvenzione UE da firmare, che avrà effetto solo dopo l'avvenuta firma del candidato e della Commissione. Tutti gli altri candidati verranno informati per iscritto della decisione, con indicazione delle ragioni della loro esclusione. Nessuna informazione sulle decisioni circa i singoli progetti potrà essere fornita prima di tale data.

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI AGGIUDICAZIONE

Tutte le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri standard concordati.

Questi criteri riguarderanno in particolare gli elementi di una proposta considerati parte integrante allo sviluppo e all'attuazione di un progetto di qualità, tali da conferire un effettivo valore aggiunto europeo e di rispondere agli obiettivi del presente invito.

I principi che stanno alla base dei criteri di valutazione, ai quali verrà attribuita la stessa ponderazione sono:

1. Valore Aggiunto Europeo

I progetti considerati di avere un valore aggiunto europeo effettivo sono progetti i cui obiettivi, metodologia e natura di cooperazione intrapresa hanno una prospettiva che va al di là degli interessi locali, regionali o nazionali e mirano a realizzare sinergie a livello europeo. Si riserverà un'attenzione particolare ai progetti in linea con tale idea.

Alla luce della risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sul valore aggiunto europeo (pubblicato sulla GU C 13 del 18.1.2003, pagina 5) e per scopi di valutazione, i fattori che verranno presi in considerazione nel valutare il valore aggiunto europeo di un progetto sono:

- il valore culturale del progetto da un punto di vista europeo: il modo in cui gli obiettivi e gli effetti dell'azione sono meglio raggiunti sia a livello europeo che a livello nazionale;
- il livello di collaborazione tra gli Stati e il carattere multilaterale del progetto: il numero, il coinvolgimento e la gamma geografica dei paesi partecipanti. Nel caso di progetti che abbiano ricevuto un apprezzamento qualitativo equivalente da parte del gruppo di esperti indipendenti, sarà data preferenza ai progetti che coinvolgeranno il maggior numero di coorganizzatori o di soci dei vari paesi partecipanti;
- il livello al quale le azioni vengono attuate, raggiungono e portano beneficio primariamente ai cittadini in Europa e l'obiettivo di ampia visibilità e accessibilità;
- la possibilità di una collaborazione e di una sostenibilità continuata, ulteriori attività o benefici continui derivanti a livello europeo dalle attività proposte che costituiscono un contributo a lungo termine allo sviluppo della collaborazione, dell'integrazione e delle culture in Europa;
- la promozione del dialogo culturale e la valorizzazione delle reciproche conoscenze delle culture.

2. Qualità

Si riserverà un'attenzione particolare ai progetti che dimostrino, grazie al livello di cooperazione tra partner, l'accuratezza della realizzazione e la sua metodologia, la chiarezza del bilancio, la proposta gestione del progetto e l'originalità dell'approccio; che la proposta non è soltanto in linea con i criteri e gli obiettivi del programma bensì può anche essere completata in modo efficace.

Ai fini del presente invito e della valutazione i fattori di cui si terrà conto all'atto di valutare la qualità dei progetti sono:

- grado di coinvolgimento di ciascuno dei coorganizzatori nella concezione, nell'attuazione e nel finanziamento del progetto;
- la pertinenza delle azioni proposte in relazione agli obiettivi delle azioni quali indicati nel presente invito a presentare proposte;

- esperienza e competenza delle persone che partecipano alla gestione e all'attuazione del progetto in relazione alla categoria/alle attività in questione;
- relazione tra le azioni proposte e il bilancio e il personale disponibile per attuare la proposta;
- la chiarezza della ripartizione del bilancio presentato e chiara correlazione tra gli importi destinati alle attività, la natura delle attività e la metodologia per condurle;
- la rappresentatività degli organismi interessati rispetto al settore in questione.

3. Innovazione e sperimentazione

Si riserverà un'attenzione particolare ai progetti di cooperazione che risultino innovativi e siano di tipo sperimentale.

Verranno presi in considerazione i seguenti fattori:

- l'esplorazione di nuovi campi d'azione;
- la sperimentazione di nuovi metodi di cooperazione culturale;
- la capacità dei progetti di costituire una base per eventuali azioni future di cooperazione.

CALENDARIO

La Commissione seguirà il seguente calendario indicativo:

- 31 ottobre 2003: termine per la presentazione dei progetti
 - novembre: procedura di valutazione dei progetti
 - dicembre: risultati della procedura di concessione di sovvenzioni ed eventuale stipula delle convenzioni.
-

ALLEGATO D

OBBLIGHI FINANZIARI E CONTRATTUALI

AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE E MODALITÀ PRATICHE DI CONCESSIONE DELLA SOVVENZIONE COMUNITARIA

1. Spese ammissibili ⁽¹⁾

Per i tutti i progetti il periodo di ammissibilità delle spese legate all'attuazione di un progetto verrà stipulato nell'accordo di sovvenzione e sarà, fatto salvo quanto descritto al prossimo punto, non prima della firma dell'accordo di sovvenzione da parte della Commissione, che si presume sia nel mese di dicembre 2003. Il periodo di ammissibilità della spesa deve iniziare entro e non oltre il 15 novembre 2003.

Può essere concessa una sovvenzione per azioni che sono già state intraprese solo quando il candidato può dimostrare la necessità di avviare l'azione prima della firma dell'accordo. In tali casi, la spesa ammissibile per il finanziamento non deve essere effettuata prima del 31 ottobre 2003.

La convenzione di sovvenzione può autorizzare la presa a carico forfetaria:

- a) delle spese generali del beneficiario, fino ad un massimo del 7 % del totale delle spese ammissibili dell'azione, tranne che nel caso in cui il beneficiario riceva una sovvenzione di funzionamento finanziata sul bilancio comunitario;
- b) di talune spese di missione, sulla base una tabella di *per diem* approvata annualmente dalla Commissione.

Sono ammissibili soltanto le seguenti spese a condizione che siano effettivamente contabilizzate e prezzate secondo le condizioni del mercato e siano inoltre identificabili e controllabili. Deve trattarsi di costi diretti (direttamente determinati dall'azione e indispensabili per la sua realizzazione, tenendo conto del principio costo/efficacia):

- le spese di personale effettivamente affrontate per la realizzazione del progetto sono ammissibili soltanto se il sistema di contabilità dei pertinenti coorganizzatori può enucleare chiaramente e dimostrare la percentuale di tempo che il suo personale ha consacrato all'attuazione del progetto nel periodo di spesa ammissibile e quindi la percentuale dei costi di personale che possono essere attribuiti ai costi del progetto. Gli stipendi e le spese relative ai prestatori di servizio civile non sono ammissibili salvo qualora sia possibile dimostrare che detti lavoratori sono distaccati presso organizzazioni non governative o che siano retribuiti per lavoro prestato al di fuori delle loro incombenze professionali regolari e che ciò sia necessario e ragionevole nell'ambito del progetto. **I costi per il personale amministrativo del progetto non devono superare il 20 % dell'importo totale delle altre spese dirette;**
- spese di viaggio e di soggiorno, compresa l'indennità giornaliera, connesse col progetto (riunioni, incontri europei, mobilità per le iniziative di formazione, ecc.) (le spese per taxi non sono ammissibili a meno che non sia provata l'inesistenza di altre alternative). Le organizzazioni dovranno usare i loro tassi giornalieri per calcolare dette spese, tuttavia esse non devono essere superiori all'importo massimo fissato dalla Commissione. I tassi CE possono essere consultati sul seguente sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/other_actions/exp_act/exp_act_en.html
- spese legate all'organizzazione di conferenze (affitto di sale, spese di interpretariato);
- spese per la pubblicazione e la divulgazione;
- spese per attrezzature (in caso di acquisto di beni durevoli, sarà considerato solo il relativo ammortamento annuo);
- costi di materiali di consumo e forniture;
- costi di telecomunicazione;
- assicurazioni, noleggio locali e attrezzature, diritti d'autore, monitoraggio dell'azione, studi di fattibilità, spese di funzionamento tecnico e coordinamento, compenso di artisti;
- costi di audit esterno;
- spese sostenute dal capofila o da un coorganizzatore per un progetto realizzato in parte in un paese non appartenente all'Unione europea.

⁽¹⁾ Tali spese sono ammissibili solo per gli operatori culturali provenienti dai 15 Stati membri.

I costi generali (titolo 2 del bilancio sul modulo di candidatura, che comprende forniture d'ufficio, oggetti consumabili, ammortamento delle attrezzature elettroniche, ecc.) sostenuti dal beneficiario nell'effettuare l'azione possono essere ammissibili ai finanziamenti ma non devono superare il 7 % dei costi totali diretti ammissibili.

2. Costi non ammissibili

Non potranno essere considerate spese ammissibili in nessuna circostanza:

- costi del capitale investito;
- gli accantonamenti aventi carattere generale (ad esempio per perdite, eventuali debiti futuri);
- debiti;
- interessi passivi;
- crediti di dubbia esazione;
- perdite dovute ai cambi, a meno che esse non siano eccezionalmente ed espressamente previste;
- spese voluttuarie;
- costi di investimento e di gestione delle organizzazioni culturali che non sono parte integrante del progetto;
- IVA, a meno che il beneficiario non possa dimostrare di non essere in grado di recuperarla;
- le spese effettuate dagli operatori non appartenenti all'Unione europea;
- contributi in natura (concessione di terreni, di beni immobili in toto o in parte, di beni strumentali durevoli, materie prime, lavoro volontario non retribuito) in qualsiasi circostanza.

3. Modalità di concessione della sovvenzione comunitaria

La concessione di sovvenzioni comunitarie è disciplinata dal nuovo regolamento finanziario della Commissione europea e deve rispettare le sue modalità di esecuzione. Chi volesse ottenere maggiori informazioni sul nuovo regolamento finanziario può consultare i seguenti indirizzi Internet:

- GU L 248 del 16.9.2002 [regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002, sui regolamenti finanziari applicabili al bilancio generale delle Comunità europee],
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=it&numdoc=32002R1605&model=guichett
- GU L 357 del 31.12.2002 [regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee],
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=it&numdoc=32002R2342&model=guichett

4. Subappalto e gare d'appalto

Allorché l'attuazione delle azioni assistite richiede un subappalto o una procedura di gara, i beneficiari del finanziamento devono attribuire il contratto al contraente che offre i migliori vantaggi, in ottemperanza ai principi di trasparenza e di pari trattamento dei potenziali contraenti, avendo cura di evitare conflitti di interesse.

PROCEDURE FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE GENERALI

1. Durata del progetto

- I progetti non possono iniziare dopo il 31 dicembre 2003.
- Il periodo di ammissibilità della spesa non dovrà superare i 12 mesi.

Le candidature devono chiaramente indicare la data di inizio e di ultimazione dei progetti.

2. Condizioni finanziarie della sovvenzione

L'accettazione di una candidatura da parte della Commissione non costituisce un impegno a concedere un contributo finanziario pari all'importo richiesto dal beneficiario. La concessione di un finanziamento non stabilisce un precedente per gli anni successivi.

La persona incaricata dall'organizzazione candidata (il direttore di progetto) deve, impegnandosi con la sua firma, fornire prova dell'uso corretto del finanziamento e consentire alla Commissione e/o alla Corte dei Conti di verificare i conti dell'organizzazione. A questo scopo il beneficiario deve conservare i documenti pertinenti per almeno cinque anni dopo il pagamento finale.

La Commissione può chiedere a qualsiasi organizzazione privata cui è stato concesso un finanziamento di fornire anticipatamente una garanzia da una banca approvata o da un'organizzazione finanziaria che abbia la propria sede in uno degli Stati membri. La garanzia deve essere fissata in euro.

3. Condizioni contrattuali

Il finanziamento comunitario prenderà la forma di un accordo di finanziamento UE tra la Commissione e il direttore di progetto, che sarà designato quale beneficiario. A titolo di condizione di concessione della sovvenzione la Commissione esige che il beneficiario (capofila del progetto) e gli altri coorganizzatori stipolino un accordo relativo all'esecuzione del progetto, ivi comprese le disposizioni finanziarie. Un esempio dell'accordo di sovvenzione usato dalla Commissione può essere ripreso sul seguente sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/other_actions/exp_act/exp_act_en.html

La Commissione attribuisce la massima importanza alla qualità della gestione amministrativa e finanziaria dei progetti.

La Commissione non può essere considerata giuridicamente responsabile dei progetti beneficiari di una sovvenzione finanziaria. Il sostegno finanziario da essa accordato non costituisce un credito nei suoi confronti e non può quindi essere ceduto a terzi.

4. Rispetto delle scadenze

Le scadenze indicate nell'accordo di sovvenzione UE devono essere scrupolosamente rispettate. In via eccezionale, può essere eventualmente accordata un'unica proroga del periodo dell'accordo di sovvenzione UE nell'eventualità di un ritardo di realizzazione del progetto. La domanda ufficiale, che deve essere presentata almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di ammissibilità indicato nell'accordo di finanziamento UE, deve indicare la durata del periodo supplementare richiesto, come pure i motivi del ritardo, e deve indicare chiaramente il proposto scadenziario modificato e le implicazioni finanziarie. La domanda sarà quindi esaminata e — in caso di accettazione — una clausola aggiuntiva sarà trasmessa per firma e accettazione al beneficiario.

I ritardi che comportino il completamento di un progetto **dopo** la data concordata di completamento e che non abbiano fruito di una modifica previamente concordata dell'accordo di sovvenzione UE originale autorizzata dalla Commissione, come indicato sopra, produrranno una riduzione dei finanziamenti tramite l'eliminazione di tutte le spese non ammissibili, vale a dire le spese incorse successivamente alla data concordata per la conclusione delle obbligazioni dell'accordo.

5. Cofinanziamento

Il contributo comunitario nell'ambito del programma è accordato con riserva di conferma scritta dell'impegno finanziario sostanziale (importo dell'impegno) del capofila del progetto e dei coorganizzatori nella realizzazione del progetto.

Il beneficiario deve comprovare che il cofinanziamento è fornito sia da fondi propri, sia proveniente da trasferimenti finanziari da terzi.

6. Modalità di pagamento

Le sovvenzioni concesse a tutti i progetti sono pagati in due rate. Il primo pagamento di prefinanziamento (70 % del finanziamento totale) verrà effettuato entro 45 giorni dalla firma dell'ultimo partecipante dell'accordo. Il secondo pagamento (30 % del finanziamento totale) dipenderà dall'approvazione della Commissione della relazione finale di attività finanziaria.

Per i pagamenti finali superiori ai 150 000 euro, i conti finali devono essere accompagnati da una relazione di verifica esterna (gli enti pubblici e gli istituti di istruzione secondaria e superiore sono esenti). La relazione di audit esterna deve essere effettuata solo da un ente indipendente o da un esperto ufficialmente autorizzato ad effettuare la verifica dei conti. Scopo della verifica è certificare che i documenti finanziari presentati alla Commissione dal beneficiario siano conformi alle disposizioni finanziarie dell'accordo e che i costi dichiarati siano i costi effettivi e che tutte le ricevute siano state dichiarate.

Poiché il contributo della Commissione rappresenta una data percentuale del costo complessivo stimato del progetto, il versamento finale sarà calcolato in base ai costi reali ammissibili dichiarati e tenendo conto degli altri contributi ricevuti o di un eventuale apporto proprio del capofila del progetto e dei coorganizzatori.

La sovvenzione non può avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario e il finanziamento è limitato all'importo necessario a pareggiare il bilancio delle entrate e delle uscite. Il profitto sarà definito come un'eccedenza di entrate oltre i costi dell'azione in questione, quando viene effettuata la richiesta per il pagamento finale di un finanziamento per un'azione.

Se un progetto dà adito a un profitto finanziario, i fondi erogati dalla Commissione devono essere restituiti fino a concorrenza dell'utile realizzato. Nel caso in cui il costo reale sostenuto sia inferiore al costo totale inizialmente previsto, la Commissione ridurrà il proprio contributo in proporzione. È quindi nell'interesse del candidato presentare un bilancio previsionale ragionevole.

7. Disposizioni generali

Un controllo finanziario sull'impiego delle sovvenzioni fornite ai beneficiari viene esercitato dalla Commissione e/o dalla Corte dei Conti europea e/o dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

La dissimulazione parziale o totale da parte del candidato di informazioni che possono avere incidenza sulla decisione finale della Commissione comporterà automaticamente l'esclusione della candidatura o, qualora scoperta in una fase successiva, conferirà alla Commissione il diritto di porre termine all'accordo di sovvenzione dell'UE e di esigere il rimborso totale di tutte le somme percepite dal beneficiario nel quadro di detto accordo.

RELAZIONE E BILANCIO DI CHIUSURA

Al termine di un progetto beneficiario di una sovvenzione comunitaria, il capofila del progetto deve presentare una relazione d'attività (compresi i conti finali) sui risultati ottenuti e fornire, su richiesta della Commissione, tutte le informazioni necessarie alla valutazione del progetto. La relazione, che deve presentare una descrizione succinta ma completa dei risultati delle attività progettuali raffrontate con gli obiettivi iniziali, dovrà essere corredata di tutte le pubblicazioni eventualmente realizzate.

Il documento deve inoltre contenere una relazione di ciascun coorganizzatore che comprovi la partecipazione attiva di quest'ultimo per tutta la durata del progetto.

PUBBLICITÀ

Gli organizzatori dei progetti selezionati sono contrattualmente tenuti a garantire, con tutti i mezzi appropriati e in base a quanto specificato dall'accordo di sovvenzione UE che sia data pubblicità al finanziamento concesso al progetto dall'Unione europea durante tutta la durata del progetto e indicazioni in tal senso in tutte le pubblicazioni o nel materiale pubblicitario permanente o corrente anche dopo il termine del progetto. Prova di tale pubblicità dev'essere contenuta sia nella relazione intermedia sia in quella finale.

La Commissione pubblicherà il nome e l'indirizzo del beneficiario, l'oggetto del finanziamento, l'importo e il tasso di finanziamento. Ciò verrà effettuato in accordo con il beneficiario, a meno che la pubblicazione delle informazioni non pregiudichi la sicurezza del beneficiario o gli arrechi un danno commerciale.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

L'invito a presentare le candidature e i moduli di candidatura si trovano sul server EUROPA su Internet al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/other_actions/exp_act/exp_act_en.html

I moduli di candidatura possono essere ottenuti, se del caso, presso l'Unità «Cultura: politiche e programma-quadro» all'indirizzo qui appresso riportato, indicando sulla busta la dicitura «**Azioni preparatorie — cooperazione culturale**»:

Commissione europea
Sviluppo della politica in campo culturale
B-100 — Ufficio 6/08
B-1049 Bruxelles

Le candidature verranno accettate per esame solo se debitamente compilate e presentate sul modulo ufficiale di candidatura. Le candidature inviate tramite e-mail o fax o manoscritte non saranno accettate.

Le candidature devono essere inviate all'indirizzo summenzionato:

- per posta, a questo scopo la data deve essere la data dell'invio tramite posta e ne fa fede la data del timbro postale; oppure
- consegnate a mano personalmente da parte del candidato oppure da un suo agente, incluso un servizio di corriere, contro firma di una ricevuta datata.

Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il **31 ottobre 2003**.

Il termine ultimo è tassativo e improrogabile.